

N. 2258/14 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Albatros Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Fiasconaro sito in Palermo, via delle Alpi N.52;

contro

Assessorato Regionale Attività Produttive, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

-Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C. Sas e S.I.A.S.E. Societa' Immobiliare alberghiera Sant'Elia Spa, in persona del legale

rappresentante Calogero Forello, non costituiti:

-Fortuna Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi, Fabrizio Belfiore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo sito in Palermo, via N. Morello N.40;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della graduatoria dei progetti ammessi all'agevolazione redatta in attuazione del bando per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FRESR 2007/2013 (approvata con D.D.G. 264/4 del 14/2/2013, pubblicata nella GURS Parte I del 12/4/2013), nella parte in cui non sono stati attribuiti 10 punti alla ricorrente a causa della ritenuta carenza - in capo al Comune di Bagheria - del requisito dell'essere sede di portualità turistica.

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nuova graduatoria approvata con D.D.G. 2/7/2013 e pubblicata nella G.U.R.S. del 20/09/2013;

c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. 0015130 del 14/03/2014 emessa dal Dipartimento Regionale Attività Produttive con cui è stata nuovamente disposta la non assegnazione di 10 punti alla società Albatros Immobiliare s.r.l.;

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Attività Produttive e di Fortuna Srl;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che si fa questione della legittimità degli atti in epigrafe indicati con i quali l'Amministrazione regionale, nell'ambito della procedura pubblica per la linea di intervento 3.3.14 del P.O. FERS 2007/2013 (approvato con decreto 20 gennaio 2011 e pubblicato in G.U.R.S. n.1 del 04/02/2011), ha negato alla società ricorrente il riconoscimento di 10 punti (previsti dall'art 14, indicatore n.3) *“in quanto il Comune di Bagheria non è sede di portualità turistica di cui al Piano strategico per lo sviluppo della nautica da disposto in Sicilia approvato con D.A. n. 69 del 26/05/2006”*, approvando conseguentemente la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili (impugnata con il ricorso introduttivo, mentre la nuova graduatoria adottata con D.D.G. 02/07/2013 è stata impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti) nella quale la società ricorrente si è classificata al n. 193 posto in graduatoria, in posizione non utile in ragione dei fondi disponibili;

CONSIDERATO che con ordinanza collegiale n. 746 del 22/11/2013 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame;

VISTO il secondo ricorso per motivi aggiunti con cui Albatros Immobiliare s.r.l. ha impugnato il nuovo provvedimento con cui

l'Amministrazione ha confermato la non spettanza del punteggio cit.;

CONSIDERATO che il ricorso risulta essere stato notificato, oltre che alle Amministrazioni in epigrafe, ai soli controinteressati "Fortuna s.r.l." (già collocata in posizione 97[^], quale ultimo posto per la concessione di agevolazione totale e quindi in posizione n.100 nella graduatoria di cui al D.D.G. 02/07/2013, ultima posizione per il riconoscimento di agevolazione parziale) e alla ditta "Palazzo Asmundo di Crisone Giorgio & C. s.a.s." (già collocata al posto 111[^] quale ultima posizione utile per la concessione parziale e quindi in posizione non utile n. 114 nella graduatoria di cui al D.D.G. 02/07/2013 impugnata con motivi aggiunti), oltre che ditta S.I.A.S.E. Società Immobiliare Alberghiera Sant'Elia Sp.A." (collocata in posizione n.92 nella graduatoria di cui al D.D.G. 02/07/2013;

CONSIDERATO che l'eventuale accoglimento del presente ricorso potrebbe andare ad incidere sulla posizione di altri controinteressati non ritualmente intimati attesi gli effetti sulla graduatoria dell'ammontare dell'agevolazione richiesta dalla ditta ricorrente (che ritiene di poter ambire al 38[^] posto in graduatoria in caso di riconoscimento del punteggio per cui è causa);

RITENUTO, quindi, che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio del presente mezzo anche nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.D.G. 02/07/2013, che non siano già parti del presente giudizio, con relativo onere a carico di parte ricorrente;

CONDIDERATO che, per l'elevato numero dei soggetti interessati,

appare opportuno autorizzare sin d'ora la notifica del ricorso in premessa per pubblici proclami, a mezzo di pubblicazione dello stesso, per estratto, nella G.U.R.S., onerando a tal fine la parte ricorrente che dovrà provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e con obbligo di depositarne prova, presso la Segreteria della Sezione, entro i venti giorni successivi;

RITENUTO in particolare che la notifica per pubblici proclami dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:

A) mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso principale e ai successivi motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. 38 a n. 100 della graduatoria di cui al D.D.G. 02/07/2013 impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione "T.A.R.";

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) in ordine alle prescritte modalità, l'Amministrazione regionale intimata ha l'obbligo di pubblicare e mantenere sul proprio sito istituzionale fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado - previa consegna, da parte ricorrente- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza nonché un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2) che l'integrazione del contraddittorio è avvenuta per pubblici proclami a mezzo di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (dovranno essere riportati gli estremi delle pubblicazioni);

3) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Palermo" della sezione "T.A.R.";

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dispone l'integrazione del contraddittorio del presente ricorso nei confronti dei soggetti di cui in motivazione, con onere a carico della parte ricorrente e con le modalità e nei termini indicati.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la seconda udienza


pubblica del mese di aprile 2015, come da redigendo calendario, ore di rito;


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore


Sebastiano Zafarana, Referendario

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 luglio 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PALERMO

